



PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DELL'AMMINISTRATORE STRAORDIDNARIO N. 24/2019 DEL 4/3/2019**

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

La Provincia di Oristano riconosce e favorisce il diritto alla formazione, allo studio, all'integrazione e all'inclusione degli studenti con disabilità che frequentano gli istituti di istruzione secondaria superiore con interventi diretti e rimuovendo gli ostacoli che impediscono, di fatto, la frequenza scolastica, al fine di rendere effettiva la fruizione del diritto allo studio.

Il presente Regolamento disciplina l'erogazione dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica, funzioni attribuite alle Province dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59"* e dall'articolo 73, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006 *"Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali"*.

ART. 2 – SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA. AVENTI DIRITTO

Il servizio è prestato in favore degli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*, frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore della Provincia di Oristano, a prescindere dal Comune di residenza e di provenienza dell'alunno, che presentino grave compromissione dell'area della comunicazione e/o dell'autonomia per i quali sia stata avanzata istanza alla scuola da parte della famiglia e predisposto, dalla scuola stessa, il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

L'assistenza specialistica educativa viene attivata nei casi individuati dall'istituzione scolastica, sulla base della documentazione medica e nel rispetto dei tempi definiti dal presente regolamento.

L'assistenza specialistica educativa è prestata da professionalità specifiche quali gli educatori professionali, assistenti educativi, il traduttore del linguaggio dei segni o da altri operatori

qualificati con titoli equipollenti, con almeno cinque anni di esperienza lavorativa a contatto con persone diversamente abili.

L'assistenza specialistica educativa è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva dell'attività didattica di sostegno della scuola.

L'assistenza specialistica educativa deve essere prevista nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e nel programma di lavoro definito dal G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l'Integrazione e l'Inclusione) e integrarsi con le attività riabilitative di competenza delle Aziende sanitarie Locali e quelle sociali del Comune di residenza dello alunno.

Il numero delle ore da assegnare a ciascun alunno sarà determinato dall'istituzione scolastica sulla base dell'esame della diagnosi funzionale e della 104/92, tale numero non potrà eccedere le 9 ore settimanali, nel caso di una disabilità certificata con il comma 3, e le 6 ore settimanali, nel caso di una disabilità certificata con il comma 1.

In ogni caso il numero di ore di sostegno assegnate a ciascun alunno avente diritto non potrà superare le ore attribuite all'insegnante di sostegno, inoltre non potrà esservi compresenza tra l'insegnante di sostegno e l'educatore, salvo particolari situazioni giustificate dalla scuola.

Si deroga alle presenti limitazioni nel caso di studenti non vedenti o non udenti e in tutte le situazioni di particolare gravità da verificare congiuntamente con l'Istituto scolastico e il neuropsichiatra che ha in cura lo studente.

Non saranno riconosciute ore di educativa scolastica, eccedenti le ore settimanali, con il solo fine di supplire l'assenza dell'insegnante di sostegno che non sia stato ancora nominato dall'organo competente.

Al fine di tutelare il diritto alla continuità, all'alunno potrà essere concesso di attivare un rapporto privilegiato con l'educatore professionale che lo seguiva negli anni precedenti, anche attraverso l'attivazione di un servizio personalizzato in accordo con la famiglia, e intervenendo con il rimborso delle spese sostenute e autorizzate dalla Provincia. La quota massima rimborsabile alle famiglie verrà individuata applicando la tariffa per il livello D2 (più IVA) contenuta nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Costo Orario del lavoro per le lavoratrici e lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo -cooperative sociali".

Tale quota si intende al lordo di qualsiasi onere aggiuntivo (ferie, tfr, contributo ecct).

Il servizio di assistenza educativa potrà anche essere attivato in accordo con il Comune dove ha sede l'istituzione scolastica frequentata dall'alunno e/o con il Comune di residenza. Il Comune beneficerà della copertura totale delle spese sostenute per conto della Provincia di Oristano.

ART. 3 - RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA

Le richieste di assistenza specialistica sono formulate, entro il 30 giugno di ciascun anno, dall'Istituzione scolastica, sotto la propria responsabilità, sulla scorta della documentazione medica ricevuta e devono contenere:

- l'elenco degli studenti per cui viene richiesto l'intervento e la tipologia di assistenza necessaria;
- il numero di ore complessive di assistenza specialistica settimanali richieste;
- il numero di ore complessive di insegnamento di sostegno di cui l'alunno gode o che sono state richieste;

- il recapito e i contatti telefonici dei genitori o tutori degli studenti aventi diritto.

Entro il 31 agosto di ciascun anno le scuole dovranno confermare o rettificare le ore di assistenza di educativa specialistica richieste, inviare le richieste di attivazione del servizio di assistenza educativa sottoscritte dai genitori dell'alunno corredate della documentazione medica (verbale L. 104/1992 e Diagnosi Funzionale) e, non appena redatto, il Piano Educativo Individualizzato di ciascun studente per il quale si chiede l'intervento: l'assenza della predetta documentazione comporterà la mancata attivazione dell'intervento sino a regolarizzazione della documentazione mancante da parte dell'istituto frequentato.

Gli istituti solastici potranno rettificare il numero delle ore di assistenza settimanale anche durante l'anno scolastico.

L'assistenza specialistica dovrà essere prestata:

- presso la sede dell'Istituzione scolastica o una sua sede staccata, nel corso delle lezioni, delle attività di laboratorio od esami;
- su richiesta dell'istituzione scolastica, al di fuori della sede di questa, in occasione di attività didattiche e iniziative esterne e/o viaggi d'istruzione; la partecipazione degli educatori a tali attività dovrà essere richiesta dai dirigenti scolastici e concordata con la Provincia; saranno riconosciute le ore effettivamente svolte fino a un massimo di 8 ore al giorno; non sono ammesse le spese di viaggio, vitto e alloggio.

Dovrà essere garantita, nel limite del possibile, la continuità educativa degli operatori ad evitare un'eccessiva frammentazione degli interventi formativi, didattici ed assistenziali a vantaggio dell'alunno.

Spettano alle Istituzioni scolastiche, in funzione della didattica e dell'integrazione dell'alunno disabile, il coordinamento e l'integrazione delle prestazioni delle figure professionali messe a disposizione dalla Provincia.

L'istituto scolastico dovrà certificare l'effettivo svolgimento del servizio educativo controfirmando e timbrando la giornaliera degli educatori redatta sugli appositi moduli forniti dalla Provincia.

In caso di assenza dell'alunno l'operatore non è autorizzato a restare a scuola, né a svolgere la propria attività a domicilio dello studente. Allo stesso, il primo giorno di assenza, sarà riconosciuta 1 ora in caso di assenza non preavvisata; la presenza dell'educatore dovrà essere certificata dalla scuola.

In caso di assenza ingiustificata dell'alunno dalla scuola, prolungata per oltre 20 giorni consecutivi, la Provincia si riserva il diritto di revocare il servizio.

ARTICOLO 4 - SERVIZIO TRASPORTO

Il servizio trasporto verrà attivato - salvo i casi di disabilità fisica e/o mancanza di un mezzo pubblico che colleghi la residenza dello studente con la sede dell'istituto frequentato - unicamente a favore degli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- disabilità certificata ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104;
- autocertificazione di residenza;
- autocertificazione di iscrizione e di frequenza a istituto d'istruzione superiore;
- certificato rilasciato dal neuropsichiatra attestante che lo studente non è in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici e/o di giungere autonomamente a scuola senza significativi rischi o pericoli.

Eccezionalmente si valuterà la possibilità di attivare il servizio di trasporto a studenti non residenti in Provincia di Oristano, frequentanti un istituto scolastico ubicato in Provincia di Oristano, la cui istanza non sia stata presa in considerazione dalla Provincia di appartenenza.

Il servizio trasporto potrà essere erogato secondo le seguenti modalità:

- collaborando con il Comune di residenza dell'alunno (nei comuni in cui hanno sede gli istituti scolastici o immediatamente adiacenti) che estenderà il servizio allo alunno interessato, dietro complessivo rimborso da parte della Provincia di Oristano delle spese sostenute;
- erogando all'alunno, ai genitori o al tutore un contributo commisurato alla distanza chilometrica tra il luogo di residenza e la sede frequentata, rapportato ai giorni di effettiva frequenza a scuola, considerando un solo viaggio A/R; l'ammontare del costo chilometrico sarà calcolato considerando 1/5 del costo della benzina nel 1° giorno di scuola;
- rimborsando il costo dell'abbonamento su mezzo pubblico sostenuto per l'accompagnatore nonché il relativo compenso orario che non potrà essere superiore alla tariffa per il livello B1 (più IVA) contenuta nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Costo Orario del lavoro per le lavoratrici e lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo -cooperative sociali". Il conteggio delle ore necessarie per l'espletamento del servizio sarà effettuato a partire dall'orario di partenza del mezzo pubblico fino all'orario di ingresso a scuola e viceversa.
- nel caso di specifica richiesta del neuropsichiatra, o in mancanza di un collegamento diretto tra il luogo di residenza dello studente e la sede dell'istituto frequentato, potrà essere attivato, in accordo con i genitori dell'alunno, un servizio personalizzato con mezzo dedicato, anche attraverso il rimborso diretto delle spese sostenute dalle famiglie, calcolato sui giorni di effettiva presenza a scuola; il servizio non dovrà necessariamente essere individuale, purché siano assicurati il rispetto degli orari dettati dall'istituzione scolastica e il necessario comfort e sicurezza durante il viaggio.

Non è ammesso il rimborso dell'abbonamento dello studente su mezzo pubblico quando questi è in grado di servirsene autonomamente.

ARTICOLO 5 – RICHIESTA DI EROGAZIONE SERVIZIO TRASPORTO

La famiglia o il tutore dell'alunno diversamente abile presenta istanza alla Provincia di Oristano, Ufficio Pubblica Istruzione, via Sen. Carboni 1, 09170 Oristano, allegando la seguente documentazione:

- fotocopia del certificato ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (con specifica del comma assegnato);
- autocertificazione di iscrizione e di frequenza a istituto d'istruzione superiore ubicato in Provincia di Oristano;
- fotocopia di documento d'identità del richiedente esercente la potestà o dell'alunno se maggiorenne.

L'istanza dovrà inoltre specificare il numero dei chilometri percorsi nel tragitto casa-scuola-casa che verrà comunque verificato dall'ufficio preposto.

In caso di assenza ingiustificata dell'alunno dalla scuola, prolungata per oltre 20 giorni consecutivi, la Provincia si riserva il diritto di revocare il servizio.

